



DELIBERAZIONE N. 15 DEL 03/07/2020

PROT. N. 16950

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Presente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Giustif. Assente
BALZANELLI ALFREDO	Giustif. Assente	DE DONNO GIUSEPPE	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	TOTARO MATTEO	Presente
TRECCANI PATRICK	Giustif. Assente	GABBIOLI PAOLA LUISA	Giustif. Assente
MALAVASI VALENTINA	Giustif. Assente	CARRA DEBORA	Presente
RODIGHERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 12 - Totale Assenti: 5

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra l'argomento: “ Allora per quanto riguarda la conferma delle stesse aliquote poi a breve vedremo nelle variazioni che appunto il Governo centrale ci ha fatto pervenire delle somme per implementare o sopperire ai mancati introiti e che sicuramente nel 2020 arriveranno e quindi questa è semplicemente una conferma di quanto precedente. Ricordo sempre per chi ha avuto problemi per quanto riguarda il dramma Covid, sia per quanto riguarda le attività produttive e sia come persone fisiche la possibilità, senza sanzioni e senza interessi, di pagare entro il 16 di dicembre anche in un'unica soluzione. Quindi anche qui la conferma di quanto detto prima circa la sommatoria delle aliquote IMU e TASI, quindi confermiamo le aliquote”.

Premesso che:

-la legge di bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, all'articolo 1 comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020 ,l'Imposta Unica Comunale- IUC- di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) Abitazione principale nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.

ALIQUOTA 4 (quattro) per mille;

2) Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze, nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.9 del Regolamento IMU, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che **l'immobile non risulti locato**.

ALIQUOTA 4 (quattro) per mille;

3) Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze ,nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.9 del Regolamento IMU, posseduta da cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato.

ALIQUOTA 4 (quattro) per mille;

4) Unità immobiliare censita ad uso abitativo nelle categorie catastali da **A/1 a A/9** e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno residenza anagrafica.La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo d'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti e dell'uso gratuito.

ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sessanta) per mille;

5) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille;

6) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D d esclusione dei D/5 per i quali è prevista apposita aliquota e della categoria D/10 esente IMU.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

7) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.

ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille;

8) Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

9) Unità immobiliari censite nella categoria catastale B.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

10) Aree fabbricabili.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

11) Terreni agricoli.

ALIQUOTA 9,50 (nove virgola cinquanta) per mille;

12) Unità immobiliari non previste nei casi precedenti.

ALIQUOTA 9,50 (nove virgola cinquanta) per mille;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1) aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali, alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

4) aliquota 1,9 per mille per le categorie C/1, C/3 e A/10;

5) aliquota 1,9 per mille per i fabbricati dalla categoria D/1 alla categoria D/9, con eccezione di D/5 per i quali è prevista l'IMU pari al 10,6%;

6) aliquota 1,9 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ha attuato l'unificazione IMU-TASI, determinando l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente è soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote che permettono l'equilibrio di bilancio :

1) **Abitazione principale** nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.

ALiquota 5,9 per mille;

2) Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.8 del Regolamento IMU.

ALIQUOTA 5,9 per mille;

3) Unità immobiliare censita ad uso abitativo nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo d'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti e dell'uso gratuito.

ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sessanta) per mille;

4) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille;

5) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D d esclusione dei D/5 per i quali è prevista apposita aliquota .

ALIQUOTA 9,5 per mille;

6) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.

ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille;

7) Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

8) Unità immobiliari censite nella categoria catastale B.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

9) Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10.

ALIQUOTA 1,00 per mille;

10) Aree fabbricabili .

ALIQUOTA 9,50 per mille;

11) Terreni agricoli .

ALIQUOTA 9,5 per mille;

12) Unità immobiliari non previste nei casi precedenti.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 03/07/2020 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria";

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISTO altresì , ai sensi dell'art. 239, comma1, lettera B, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole del Revisore Unico dei conti prot. n. 14741 del 27/06/2020 ;

VISTI :

-l'art. 1 della legge di bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019,

- il vigente regolamento comunale;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs 267/2000 , dal responsabile del Settore economico finanziario sulla regolarità tecnica e Contabile del presente atto in data 26/06/2020;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 12 , astenuti n. 0 , contrari n. 0 , espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020:

1) Abitazione principale nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate.

ALIQUOTA 5,9 per mille;

2) Unità immobiliare, nelle sole categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata, assimilate all'abitazione principale in base all'art.8 del Regolamento IMU.

ALIQUOTA 5,9 per mille;

3) Unità immobiliare censita ad uso abitativo nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e per le loro pertinenze censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei soggetti passivi mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento del saldo d'imposta dell'anno e rimarrà valido sino alla permanenza dei requisiti e dell'uso gratuito.

ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sessanta) per mille;

4) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille;

5) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D d esclusione dei D/5 per i quali è prevista apposita aliquota.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

6) Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.

ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille;

7) Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/10, C/1 e C/3.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

8) Unità immobiliari censite nella categoria catastale B.

ALIQUOTA 7,60 (sette virgola sessanta) per mille;

9) Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10.

ALIQUOTA 1,00 per mille;

10) Aree fabbricabili.

ALIQUOTA 9,50 per mille;

11) Terreni agricoli.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

12) Unità immobiliari non previste nei casi precedenti.

ALIQUOTA 9,5 per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;

E) di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Doda

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 30/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2020 .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 30/07/2020 al 14/08/2020 senza reclami.

Il Vice Segretario
F.to dott. Luca Zanetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 12 del 26 giugno 2020

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti del Comune di Curtatone, chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU".

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01/01/2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 l'imposta municipale propria.

Visti:

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che verrà approvato dal Consiglio Comunale nella seduta prevista per il 3 Luglio 2020;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dei rispettivi Responsabili di Settore.

Tutto ciò premesso, L'Organo di Revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla sopra proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

Lì, 26 giugno 2020

L'ORGANO DI REVISIONE